

GUIDA ALLA D&O *(Directors & Officers)*

La RC degli organi direttivi



IL RISCHIO PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

L'opinione pubblica e gli azionisti negli ultimi anni hanno richiesto alle autorità, maggiori regole e vigilanza sugli organi di gestione e di controllo delle società di capitali. A tale pressione, la legislatura ha reagito creando un adeguato quadro normativo in materia societaria a tutela dei soci, e di tutte le controparti finanziarie, istituzionali e commerciali della società, ampliando le competenze richieste a sindaci, amministratori e dirigenti, ponendo a loro carico maggiori responsabilità, e accrescendo i rischi a cui dirigenti aziendali sono esposti quotidianamente. A tal proposito occorre citare:

- il Nuovo diritto societario (D.Lgs 6/2003)
- la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs 231/2001)
- le disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (D.Lgs 262/2006)
- artt. 2392 e successivi del Codice Civile.

L'altra novità è che le autorità stanno cercando di chiamare in causa gli individui, non solo le società, in pratica si chiama in causa direttamente i singoli con indagini e richieste risarcitorie nei loro confronti, con costi legali enormi per chi è coinvolto. Anche se non si è ancora arrivati alle class action in stile americano, nei tribunali di tutta Europa si assiste a un crescente numero di cause promosse da azionisti verso i dirigenti ed amministratori, e non solo con l'intenzione di cambiare la dirigenza, ma in molti casi, stanno aumentando le richieste risarcitorie per danni.

Alla luce del nuovo quadro normativo, le società, amministratori, direttore generale e dirigenti rispondono solidalmente anche con il proprio patrimonio personale, verso richieste che azionisti, soci, clienti/fornitori, creditori e finanziatori possono esigere per danni patrimoniali. Non è importante che si tratti di piccole o grandi società, di fatto l'amministratore, nell'esecuzione del proprio incarico, deve assumersi molte responsabilità, le quali comportano, nel caso di errori, l'attivazione di investigazioni, procedimenti penali/civili ed altre azioni legali, con contestuale cospicuo esborso economico.

A fronte di una crescente frequenza di tali azioni, è ancora scarsamente diffusa la consapevolezza del rischio e del suo possibile trasferimento al mercato assicurativo. Uno strumento di protezione del patrimonio personale a fronte di richieste risarcitorie è la polizza **D&O (Directors & Officers)**, la quale tiene indenni gli assicurati (i dirigenti) da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa. Con la polizza D&O, l'assicurato è indennizzato anche delle spese legali, e pertanto non sarà più in

apprensione per le risorse economiche a cui dovrà attingere nei lunghi processi, avendo una preoccupazione in meno nella gestione della controversia giudiziaria. La consapevolezza che si possano sostenere le spese legali, porta l'assicurato a intraprendere qualsiasi via legale al fine di potersi difendere e conseguire un esito favorevole, che spesso non si ottiene nelle prime sedute giuridiche e che invece può arrivare in appello.

MOTIVI DI DIFFUSIONE DELLE POLIZZE D&O IN ITALIA

Responsabilità patrimoniale personale dell'amministratore.

Gli amministratori d'aziende sono, per legge e ovunque nel mondo, **personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio**, dei danni causati a terzi o alla società riguardo all'attività decisionale svolta per conto della stessa

L'attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio d'amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze

Trattamento fiscale delle polizze D&O

- La polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un "benefit" ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente
- I premi assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e ciò per due motivi:
 - gli eventuali rimborsi corrisposti dalla compagnia non costituiscono per l'amministratore un arricchimento, bensì una semplice reintegrazione del danno patrimoniale subito dal terzo danneggiato
 - tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno arrecato dall'amministratore a terzi

RICHIESTA DELLA POLIZZA D&O

La richiesta di copertura con la polizza D&O può prestare le garanzie sia :

a favore delle persone assicurate: ovvero è contratta personalmente e mantiene indenne l'Assicurato da ogni somma che sia tenuta a pagare a titolo di Danni , a seguito di un reclamo basato su un atto illecito da esso commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni;

a favore della Società: ovvero è contratta dalla società la quale viene rimborsata di qualsiasi somma per la quale la



società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, a tenere indenni le persone assicurate a seguito di un reclamo contro di loro, basato su atto illecito da esse commesso nell'esercizio di talune delle cariche previste in polizza

SOGGETTI ASSICURATI DALLA POLIZZA D&O

1. Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, membro del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, membro del Comitato di Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile interno, membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Direttore finanziario*, "D&Os" nei paesi a giurisdizione anglosassone, dirigenti o dipendenti con deleghe speciali da parte del CdA, amministratori di fatto
2. Eredi e legali rappresentanti
3. Coniugi
4. Ogni dipendente passato, presente e futuro in merito a sinistri in materia di lavoro
 - Dipendente responsabile della sicurezza (D.Lgs. 626/94)
 - Dipendente responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03)
 - Organismo speciale di vigilanza (D.Lgs 231/01)

D&O :POLIZZA ALL RISKS

La D&O è una polizza contratta nella formula ALL RISKS ovvero esclude solo quanto espressamente indiato nel contratto. In base alla compagnia ci sono delle esclusioni presenti o meno, tra le più frequenti ricordiamo: azioni fraudolente, inquinamento, multe-ammende-penalità, lesioni a persone e /o danni materiali a cose

LIMITE TEMPORALE DI COPERTURA

La polizza D&O è prestata nella formula "Claims made", vale a dire che è operante per ogni reclamo fatto per la prima volta contro taluna persona delle persone assicurate e da questa denunciata all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un atto illecito quale definito nelle condizioni di polizza (ovvero azione od omissione commessa con colpa lieve o grave, da sola o in concorso di altri nello svolgimento del suo mandato o delle sue funzioni, e che dia origine ad un Reclamo i sensi della polizza e della normativa di riferimento, ovvero diritto civile e societario).

Terminato il periodo di polizza, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e nessun reclamo potrà essere denunciato.

PERIMETRO DI GARANZIA

Società contraente + società controllate (purché alla data di decorrenza della garanzia non presentino PN < 0 o siano in fase di liquidazione) Art. 2359 c.c. (influenza dominante) società di cui la contraente controlli direttamente o indirettamente:

- La maggioranza dei diritti di voto (50% + 1)
- Il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del CdA
- Il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti Inserimento automatico per nuove società controllate posto che le stesse non abbiano attivo patrimoniale eccedente il 35% dell'attivo patrimoniale consolidato di gruppo

DANNO


L'importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprese:

1. le spese di difesa, ovvero quelle legali e di rappresentanza legale
2. le spese di pubblicità
3. danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o stragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari" così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, ad eccezione dei sinistri in materia di lavoro

LE SPESE DI DIFESA

SPESE LEGALI La parte dei danni che costituisce spese giudiziarie, costi ed onorari sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un sinistro ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della società. Vengono anticipate dalla compagnia e non chieste in restituzione all'assicurato in caso di dolo. Per i sinistri avanzati in Italia, l'importo è da intendersi pari al 25% del limite di risarcimento, in aggiunta allo stesso ai sensi dell'Art. 1917 del codice civile

SPESE DI RAPPRESENTANZA LEGALE Spese legali sostenute a seguito di una ricerca formale, ovvero un'inchiesta, una ricerca od un procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'assicurato da parte di autorità competenti (CONSOB, Antitrust, Banca d'Italia, ecc.), per esaminare i fatti della società o dell'assicurato



D&O: QUESITI MAGGIORMENTE RICHIESTI

D: Cosa copre la polizza D&O?

R: La polizza tutela il patrimonio personale degli Assicurati (i Dirigenti), tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.

D: Cosa copre la polizza D&O nel caso in cui, preventivamente, la Società tramite delibera di manleva si sia impegnata essa stessa a tenere indenne gli Assicurati da eventuali danni arrecati a terzi?

R: In tal caso la polizza opera a favore della Società.

D: Sono previsti anche interventi in termini di difesa legale?

R: La polizza prevede il sostenimento da parte dell'Assicuratore dei costi di difesa in misura pari ad un quarto del massimale (€ 250.000,00). Tale importo è da considerarsi in eccesso al massimale di polizza (€ 1.000.000,00) indipendentemente da come si manifesti la richiesta di risarcimento (richiesta scritta, procedimento civile, penale, amministrativo, stragiudiziale). In caso di imputazione dolosa (fattispecie esclusa per quanto riguarda il risarcimento di danni), i costi di difesa verranno comunque anticipati, salvo restituzione quando venga accertato con sentenza definitiva il comportamento doloso.

D: La polizza copre anche la colpa grave?

R: Sì

D: Chi sono i Terzi che possono avanzare una Richiesta di Risarcimento?

R: A titolo esemplificativo: Società (comprese le controllate, tramite per esempio l'azione sociale di responsabilità), singolo Socio e Terzi in genere (Clienti, Fornitori, Concorrenti, Curatore Fallimentare, Pubblica Amministrazione/Autorità Governative, Banche, etc.).

D: Perché in polizza non compare la definizione di Terzo?

R: La decisione di non voler inserire nel testo di polizza la definizione di Terzo deriva dal fatto che si vuole attribuire al termine il concetto più ampio possibile.

D: In che forma opera la polizza?

R: La polizza opera in forma Claims Made; ovvero, sono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza nei confronti degli Assicurati, non conosciuti alla data di decorrenza della polizza stessa.

D: Se ricevo una richiesta di risarcimento per un fatto accaduto nel 2008, la copertura opera?

R: Sì, poiché è prevista una retroattività illimitata

D: Sono previste delle franchigie a carico degli Assicurati?

R: No

D: Quale è l'estensione territoriale della copertura?

R: Mondo intero escluso USA e Canada

D: La polizza prevede, dopo la sua cessazione, anche un maggior termine per la notifica dei sinistri (cosiddetta postuma)?

R: Sì, in caso di mancato rinnovo del contratto il Dirigente ha la facoltà di attivare un periodo di osservazione di 72 mesi versando un premio pari al 150% dell'ultimo premio pagato.

D: Come opera la polizza durante il suddetto periodo di osservazione?

R: Durante il periodo di osservazione vengono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante tale periodo nei confronti degli Assicurati, in relazione a errori, omissioni o violazioni degli obblighi di legge compiuti fino alla data di non rinnovo della polizza.

D: In polizza sono coperte anche le cause di lavoro?

R: No, ma si può richiedere tra le estensioni di garanzia, tale estensione garantisce gli individui assicurati anche da richieste di risarcimento danni per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato.

D: Se la richiesta di risarcimento danni per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato di cui sopra è avanzata anche nei confronti della Società?

R: La Società non rientra nella copertura poiché si tratta di estensione di garanzia che tutela le persone fisiche assicurate.

D: Nelle condizioni normative della copertura assicurativa quali sono le esclusioni di maggiore rilievo?

R: Non sono coperti: il dolo, il rischio professionale, il rischio inquinamento (anche se per quest'ultimo si anticipano i costi di difesa), i contenziosi in corso o conosciuti in data antecedente alla data di decorrenza della polizza, i danni a cose o a persone, le sanzioni e/o multe.

D: In caso di sinistro coperto dalla polizza RC Amministratori, quale procedura deve essere attivata?

R: Deve essere data tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia, tramite il Broker, e comunque non oltre i 60 gg. successivi alla scadenza di polizza.



D: Che differenza c'è tra copertura D&O ed RC Professionale?

R: La D&O copre le richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità civile gestionale e manageriale degli assicurati, così come previsto dagli articoli del Codice Civile 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393 bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2394 bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo), 2396 (Direttori generali), 2407 (Responsabilità).

D: La RC Professionale copre le richieste di risarcimento derivanti da danni patrimoniali cagionati ai clienti e derivanti da errori, negligenze, ritardi od omissioni della società o dei suoi dipendenti nell'esercizio della propria attività sociale. Quali possono essere alcune tipiche tipologie di sinistro coperte dalla D&O?

R: Violazione dell'obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti; richieste di risarcimento derivanti da "mala gestio"/cattiva amministrazione del patrimonio aziendale; violazione di leggi e regolamenti; fallimento, bancarotta ed altre procedure concorsuali; violazione degli impegni assunti con i creditori; mancato rispetto della normativa pubblica; mobbing e discriminazioni in genere; violazioni di accordi aziendali; violazioni di legge sulla privacy; violazioni relative al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro; mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/01; indebita percezione di erogazioni pubbliche; violazione di norme sulla pubblicità, ... etc.

